LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

### CXII.

## TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

## Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Dopo osservazioni dei senatori Cadolini, relatore, e Bettoni, e, dopo replica del ministro delle finanze, si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge: « Concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari-Galliera » (N. 233) — Presentazione di disegni di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1934, sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito » (N. 266) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche » (N. 200-bis-A) — Non ha luogo discussione generale e, senza discussione, è approvato il primo articolo — Osservazioni sull'articolo 2 del ministro delle poste e dei telegrafi, del relatore, senatore Roux e dei senatori Cavalli e Casana — Si approva l'articolo 2 e ultimo del disegno di legge — Si dà lettura di due ordini del giorno, proposti dall'Ufficio centrale, dei quali il primo, consentito dal ministro delle poste e dei telegrafi, è approvato; il secondo viene accolto dal ministro stesso come raccomandazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri delle poste e dei telegrafi, delle finanze e della marina.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

# Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio pervenuto dalla Presidenza della Camera dei deputati.

FABRIZI, segreturio, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: " Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 4 maggio 1906, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

«Il Presidente della Camera dei deputati «G. BIANCHERI».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Discussione del disegno di legge: « Concessione perpetua dell' Acquedotto De Ferrari-Galliera » (N. 233-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari-Galliera ».

Consente il ministro che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale?

SALANDRA, ministro delle finance. Consento.

Discussioni f. 420

Tipografia del Senato.

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904 906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Fabrizi di dare lettura del disegno di legge modificato dall' Ufficio centrale.

FABRIZI, sigretario, legge:

#### Articolo unico.

La concessione accordata per novanta anni agli ingegneri cav. professore Grillo Stefano, cav. Nicolò e Salvatore fratelli Bruno, con Regio decreto 21 dicembre 1873, n. 1765, serie 2ª, di praticare una derivazione d'acqua dal torrente Gorzente, nella quantità non eccedente litri duccentocinquanta al minuto secondo, e condurla a Genova per la valle dol Polcevera, ad uso di acqua potabile e industriale, è aumentata a seicento litri al minuto secondo, e convertita in concessione perpetua, alle condizioni stabilite nel disciplinare 9 dicembre 1905, accettato dalla Società dell'Acquedotto De Ferrari-Galliera, succeduta ai primi concessionari.

CADOLINI, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, relatore. Colgo l'occasione di questo disegno di legge per richiamaro l'attenzione del ministro sulla necessità di occuparsi della legge organica concernente le concessioni di derivazioni d'acqua.

Da oltre due anni, quando si accordano le concessioni, mentre nell'art. 14 della legge 10 agosto 1884 ora vigente è stabilito il canone per le nuove concessioni sia di acque d'irrigazione, sia di forza motrice, si inserisce nel disciplinare un articolo col quale si impone al concessionario, non solo l'obbligo di pagare il canone voluto dalla legge, ma l'obbligo di pagare anche un canone maggiore, qualora, con nuova legge, venisse stabilito un aumento.

Questo sistema non è punto legale, perchè se la legge vigente determina il canone dovuto di tante lire per ogni modulo di acqua potabile o di irrigazione, e di tante lire per ogni cavallo dinamico di forza motrice, non c'è ragione perchè il ministro imponga rispetto all'avvenire un vincolo che ha il carattere, direi quasi, feudale, in forza del quale il concessionario è esposto ad un aumento indeterminato, in lefinito, che può sgomentarlo.

So si credo opportuno sumentare il canone per la forza motrice, lo si aumenti pure, proponendo senz'altro con un disigno di legge le necessarie riforme; ma che si continui per anni el anni a creare un obbligo che il Governo non è dalla legge autorizzato ad imporre, mi pare non sia regolare.

Bisogna poi ristetere, che, come credo aver dimostrato nella relazione, il benesicio sinanziario che trae lo Stato dalle derivazioni d'acqua, non consiste nel tenue canone che pagano i concessionari, bensì nei proventi indiretti che egli ora raccoglie. Infatti, anche per l'acquedotto del Gorzente, che è una concessione abbastanza importante, il canone è piccolo; ma mentre questo canone è di sole L. 15,000, la Società paga quasi L. 200,000 d'imposte.

Nè basta: l'acquedotto fornisce la forza a tanti opifici piccoli e grandi che alla loro volta pagano imposte, di cui sarebbe interessante poter conoscere la somma. Queste osservazioni vi provano, come le derivazioni d'acqua che contribuiscono a sviluppare il movimento industriale e la ricchezza del paese, servono a procurare anche alle finanze delle rendite che sono ben maggiori di quella modesta dei canoni di concessioni.

Sembra pertanto opportuno, anzi necessario, che il Ministero si occupi di questa materia, e finalmente si decida a proporre un disegno di legge, che regoli tutto quanto concerno le derivazioni d'acqua, pur non dimenticando che i ministri precedenti s'impegnarono più di una volta a presentarlo.

Il sistema ora invalso, non è legale nè costituzionale, e devesi abbandonarlo. Però non dubito che l'onorevole ministro vorrà dedicare le sue cure a questa questione, che è di gravissima importanza, e d'importanza sempre crescente oggi, che nel nostro paese si svolge arditamente la tendenza a dare incremento alle industrie; incremento che si rese tanto più vigoroso, depochè lo Stato non ebbe più bisogno di ricorrere ogni anno al credito per coprire i disavanzi, e così permise che i capitali derivanti dal risparmio andassero a cercare impiego nell'industrie.

Il Governo deve dare a queste un efficace incoraggiamento, determinando per legge provvedimenti completi intorno al modo di accordare le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo industriale.

BETTONI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE, Ne ba facoltà. LEGIELATURA XXII - 1" SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

BETTONI. Alleraccomandazioni fatte dall'onorevole Cadolini mi permetto aggiungerne un'altra nell'interesso delle pubbliche amministrazioni. La legge attuale contiene una disposizione che in qualche caso ammette di dare la preferenza appunto alle amministrazioni pubbliche, in confrento dei privati, che chiedono una medesima derivazione d'acqua pubblica.

Tale preregativa sarebbe necessario venisse consacrata in modo assoluto nella nuova legge della derivazione d'acque, che si spera verrà presto innanzi al Parlamento.

La legge della municipalizzazione dei pubblici servizi potrebbe riusciro di maggior utilità, se i comuni potessero facilmente garantirsi dello energio idrautiche, ciò che avverrebbe naturalmento se per essi esistessero precise disposizioni di favore.

Intanto però è necessario che l'on. ministro, nel concedere nuovo derivazioni, rigidamento si serva delle armi della legge presento per difendere gl'interessi generali, rappresentati dallo domando dei municipi in confronto di quelli dei privati.

Attendo a tale proposito una rassicurante risposta dall'on, ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

SALANDRA, ministro delle finanze. Le osservazioni fatte a proposito di questo disegno di legge dagli onorevoli Cadolini e Bettoni sono degne certamente della maggiore considerazione.

L'onorevole Cadolini mi permetterà di dubitare che il suo giudizio intorno all'obbligo imposto nei disciplinari di sottostare alle eventuali maggiori tassazioni della legge, obbligo che egli qualifica incostituzionale, è un po troppo severo; è materia contrattuale ed i concessionari potrebbero non accettarlo. Ad ogni modo questa riserva dell'amministrazione corrisponde al pensiero, che i miei predecessori hanno avuto, che la legge ei debba modificare; in previsione di tale modifica ci si vuole prevenire contro la possibilità di contestazioni da parte dei concessionari. Consento nel pensiero dell'onorevolo Cadolini che questa ed altre questioni attinenti alla materia dello concessioni di derivazioni di acque, specialmente allo scopo della creazione dell'energia elettrica, debbano essere ristudiate; e si capisce che la legge presente sia insufficente poiché è stata fatta in un momento in cui non si sperava neanche che l'utilizzazione della ricchezza di acque; di cui noi disponiamo, potesse avere quello sviluppo che ha avuto di poi e che avrà anche più in avvenire.

Coordinatamento ai prospetti grandiosi per l'avvenire bisognerà meglio disciplinare questa materia; e anche sotto altri punti di vista. Così si è accennato nell'altro ramo del Parlamento, e non sarà certo sfuggito all'attenzione del Senato, alla questione relativa alla localizzazione, alla provincializzazione della forza d'acqua, in quanto i luoghi dove questo forzo traggono nascimento hanno invidia della esclusiva utilizzazione loro da parte delle plaghe più fortunate, ordinariamente in pianura, dove esse sono adoperate per le industrie, e domandano se non altro una partecipazione a questi vantaggi, e certo è da considerare se questa partecipazione non sia meritata. Una questiono di tal genero agita ora la Valtellina. Va poi tenuto conto anche della osservazione fatta dall'onorevole senatore Bettoni, che bisogna, per quanto è possibile, preferiro pubblicho amministrazioni.

Frattanto non si può dire grave l'onere che adesso si impone ai concessionari, e, se è vero che lo Stato ne ha tratto lauti guadagui per l'incremento delle imposte, come l'onorevole Cadolini, così diligente ricercatore delle statistiche finanziarie, ha notato, è vero puro cho vi sono casi in cui i concessionari hanno fatto fortunate speculazioni ed hauno guadagnato milioni soltanto nel rivoudere in brevissimo giro di tempo la forza che avevano prodotta mediante le concessioni avute dallo Stato. Ora, se l'amministrazione trovasse modo di garentirsi una più larga partecipazione in questi lucri, io credo che non farebbe niente di male. Ad ogni modo, finchè il disegno di legge non sarà, d'accordo col collega dei lavori pubblici, preparato, assicuro l'onorevole Bettoni che i criteri che dirigeranno la mia condotta in cosifatte concessioni saranno sempre quelli di preferire, per quanto è possibile, data la concorrenza, la pubblica amministrazione ai privati speculatori.

Rinnovando l'assicurazione che dell'invocato disegno di legge farò argomento di studio diLEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

ligente, credo di aver risposto sufficientemente alle osservazioni degli onorevoli senatori.

CADOLINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, relatore. All'onorevole ministro appare forse troppo severa l'osservazione da me fatta, dicendo che non mi sembra legale e costituzionale quel patto che si impone nei disciplinari delle concessioni.

Ora io debbo osservare all'onorevole ministro che la legge vigente, quella del 1884, stabilisce all'art. 14 gli obblighi e i diritti dei concessionari. La legge determina i canoni annui per le nuove concessioni e il disciplinare deve regolare la concessione in rapporto con la quantità dell'acqua, con le condizioni del luogo, e con tutto ciò che si riferisce alla qualità e forme delle opere da eseguirsi per creare la forza motrice o l' irrigazione di guisa che le opere stesse siano coordinate, alle vigenti disposizioni legirlative.

La legge stabilisce il canone che deve pagare il concessionario per modulo di acqua, oppure per ogni cavallo dinamico di forza motrice. So dunque la legge stabilisce in modo categorico il canone, come può il Ministero pretendere che col disciplinare il concessionario sia obbligato a pagare un canone maggiore qualora fosse dalla legge aumentata? Tutto ciò è illegale ed è anche irrazionale, perchè coll'imporre un obbligo illimitato, si crea un'incognita, e l'incognita uccide l'industria.

Ora importa uscire da questa-situazione, quindi, se il ministro presenterà presto un disegno di legge, inteso a riformaro le disposizioni organiche concernenti le derivazioni d'acqua, cesseranno tutte le obbiezioni che ora si fanno, e di cui ho parlato finora.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Io ringrazio l'onor. ministro, per le spiegazioni che ha voluto darmi e per le assicurazioni che mi ha fornite, e sono certo che saranno presto tradotte in legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlere, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato a serutinio segreto nella prossima tornata.

#### Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, ministr del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, «sull'aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1905-906».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

, PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, per « autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizione di stanziamento, e approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti relative al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1905-1906 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

SALANDRA, ministro delle Ananze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato (d'incarico del ministro degli affari esteri) un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: « Vendita di un terreno demaniale a Tunisi».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto dol disegno di legge: « Modificazioni sgli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904, sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito » (N. 226).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

1904, sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito».

Prego il senatore, segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904, n. 329, sulle agevolezze alle industric che adoperano il sale e lo spirito sono modificati nella seguente maniera:

Art. 3. In eccezione agli articoli 1 del teato unico della legge sulle privative, approvato col Regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397, e 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sarà permesso di estrarre dalle acque minerali saline il sale o le miscele saline contenenti cloruro di sodio, per essere venduti previa sofisticazione esclusivamente a scopo igienico e curativo.

Questo permesso non sarà accordato se non in quanto risulti che nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline esista apposito stabilimento chiuso, ove possa esercitarsi permanentemento una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza, la cui spesa starà a carico dei produttori.

Art. 4. Su questi sali o miscele saline i produttori dovranno pagare il cloruro sodico che contengono in base al prezzo ridotto di tariffa per la vendita al pubblico del sale per uso industriale.

Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio tecnico dei sali e quello Superiore di Sanità, è autorizzato a determinare le norme per la sofisticazione dei sali o miscele saline.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, previo il parere del Consiglio tecnico dei sali e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le discipline per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, ai contrassegni da apporsi ai recipienti ed involucri nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio, ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: «Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche » (N. 200-bis-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche».

Domando all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi se consente che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Consento.

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi a voler dare lettura del disegno di legge, quale fu proposto dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 200-A-bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il primo ed il secondo capoverso dell'art. 15 e l'art. 17 del testo unico delle loggi sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, sono soppressi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli articoli 15, 16, 18, 28 e 29 del predetto testo unico sono modificati nel modo seguente:

#### Art. 15.

I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un comune, o per un gruppo di comuni allacciati ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche non più lunghe di 25 chilometri, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre L. 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

LEGISLATURA XXII — 1ª BESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. L'articolo come è proposto dall'Ufficio centrale del Senato riproduce quello che figurava nel disegno di legge presentato dal mio onorevole predecessore. Nel disegno di legge che io ebbi l'onoro di presentare al Senato, avevo, specialmente per ragioni di carattero finanziario, ristretto il limite di distanza da 25 a 20 chilometri.

Si oppone che anche per armonia con quanto è disposto presso paesi stranieri, sia pure tra noi opportuno portare il limite ai 25 chilometri. È vero che il limite di 25 chilometri figura nella legislazione straniera; ma il caso di fatto non è persettamente identico, poichè, per esempio, per non parlare che della Francia e del Belgio, colà le reti urbane sono circoscritte soltanto, come è risaputo, al centro popolato, ed allora, quando si tratta di congiungere due reti fra loro, si ammette il regime della rete urbana pel complesso, se la congiunzione sia per distanze non superiori a 25 chilometri. Fra noi lo stato di fatto è alquanto diverso, poichè le reti urbane vanno oltre le mura dei centri popolosi e raggiungono le contrade, i villaggi e i paesi e si estendono a luoghi vicini, cosicchè non può dirsi che il caso sia identico. -

Ma d'altra parte la disserenza tra 20 e 25 chilometri è lieve, e quando io nello scorso mese
fui interpellato intorno ad alcuni argomenti
telesonici nell'altro ramo del Parlamento ebbi
sin da allora a dichiarare che se mi sosse stata
stata proposta presso il Senato del Regno o
presso la Camera dei deputati di ritornare al
limite dei 25 chilometri, per sar cosa che potesse essere utile allo sviluppo ed all'incremento
telesonico, non avrei avuto disserbità di accettarla. Quindi è che di buon grado accetto la
modificazione proposta dall'Usilcio centrale.

ROUX, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, relatore. L'Ufficio centrale ringrazia il ministro delle poste e dei telegrafi di avere accettata la modificazione proposta in questo articolo di legge, e si permette solamente, a suffragio della sua proposta, di accennare che i 25 chilometri, proposti nella nostra disposizione,

non si misurano dal limite estremo a cui possono arrivare le linee telefoniche urbane, anche fuori della circoscrizione cittadina, ma dall' Ufficio centrale, e perciò il criterio di misurazione di questa distanza dei vari comuni da allacciare insieme ha una sola e stessa base, quella delle leggi straniere, che vedo con piacere accolta favorevolmente dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. Ora leggerò la modificazione all'articolo 16, che fa parte anche dell'articolo 2 di questa legge.

#### Art. 16.

Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richiesto dei privati che esigano specialmente comunicazione dove già esiste nna rete telefonica.

Il concessionario avrà diritto di esigere, da chi richiede la comunicazione, soltanto un compenso per la spesa d'impianto non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tarissa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono riduzioni non maggiori del 20 per cento su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di commercio, hanno diritto alla riduzione della metà sulla tariffa per gli apparecchi telefonici, da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa: però le spese di impianto per questi uffici sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali, comunali o delle Camere di commercio non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'articolo 15.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'oncravole ministro delle poste e dei telegrafi.

BACCELLI A., nunistro delle poste e dei telegrafi. Quest'articolo è nuovo, cioè non figurava nel disegno di legge presentato dal Ministero, ma è stato introdotto dall'Ufdeio centrale del Senato. LEGISLATURA XXH - 1ª SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

La ragione che ha mosso l'Ufficio centrale del Senato a proporre quest'articolo, è, a mio parere, degna della maggiore considerazione.

Sta di fatto che nello stato attuale della legislazione le concessioni semigratuite sono fatte soltanto agli Uffici governativi, provinciali e comunali. Ma esistono altri uffici che hanno carattere eminentemente di servizio pubblico ed ai quali è giusto accordare le concessioni che sono fatte agli uffici governativi, provinciali e comunali.

Tuttavia, dato lo stato attuale della legislazione, l'Amministrazione postale fece già un passo abbastanza audace, concedendo alle Camere di commercio la semigratuità per gl'impiauti telefonici. Fu, ripeto, un passo abbastanza audace, dato lo stato attuale della legislazione. Quindi io non credo che l'Amministrazione, dopo questo primo passo, essendosi soffermata e non avendo creduto di fare ulteriori concessioni, per gli enti dipendenti o collegati colle Camere di commercio, meriti accusa.

Si tratta di un indirizzo che è precedente alla mia assunzione al Governo, ma io penso, per debito di giustizia, di dovere scagionare l'Amministrazione stessa ¡da quest'accusa, la quale non parmi che possa essere fondata, se si tiene conto della chiara lettera della legge. Ciò esprimo per alcune parole che figurano nella perspicua e dotta relazione dell'onorevole senatore Roux.

Ciò detto, ritornando a quanto io dianzi accennavo, parmi che sia molto opportuno correggere appunto questo stato di fatto dell'attualo legislazione, per il quale l'Amministrazione postale e telegrafica non è in grado di fare quelle concessioni semigratuite che è nell'interesse pubblico di fare.

El è perciò che ben volentieri io accetto l'articolo 16 proposto dall'Ufficio centrale del Senato e accetto la interpretazione che all'articolo stesso ha dato l'Ufficio centrale.

CAVALLI, Domando di parlare. PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CAVALLI. Dopo le dichiarazioni fatte così benevolmente dall'onor, ministro delle poste o telegrafi, prendo la parola per pregarlo che le concessioni fatte alle Camere di commercio abbiano ad essere estese anche ai Consorzi idraulici, che, specialmente nell'Alta Italia, rappre-

sentano estesi interessi e sono di grande importanza, forse quasi più di alcune Camero di commercio. Voglio sperare quindi che l'onorevole ministro accetterà la preghiera di tener conto di questa mia raccomandazione.

ROUX, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, relatore. La questione dei Consorzi d'irrigazione fu discussa anche in seno dell'Ufficio centrale, e l'onor. Cavalli notrà vederlo, so non dalla relazione, perchè l'Ufficio centrale ha creduto di non riferire su tutto le discussioni speciali fatte in seno all'Ullicio, almeno da una proposta inserita in un ordine del giorno, che è in fine alla relazione stessa, dove si parla precisamento di acquedotti. Quindi, se l'Ufficio centrale non ha creduto di potere di sua iniziativa aggiungere espressamente i Consorzi idraulici a quegli enti ai quali dovesse, per necessità, essero concesso l'uso gratuito dei telesoni e degli impianti relativi, ha fatto però speciale raccomandazione al Governo perchè gli Acquedotti, e per conseguenza anche i Conserzi idraulici, debbano essere compresi fra quegli istituti, come tramvie e ferrovie economiche, i quali hanno l'uso dei telefoni libero. e senza nessun canone governativo.

Perciò pregherei l'onor. senatore Cavalli a volersi unire all' Ufficio centrale nel rivolgere al ministro la raccomandazione compresa nell'ordine del giorno dell' Ufficio centrale, affinchè esso voglia concedere l'uso gratuito delle linee telefoniche, colle tranvie, lo ferrovie economiche e gli acquedotti, anche ai Consorzi idraulici.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrosi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Mi associo anch'io alle parole del relatore dell'Ufficio centrale del Senato per pregare l'onor. senatore Cavalli ad accontentarsi di quanto è detto nell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale intorno a questo argomento.

Nell'attuale condizione della legge e del regolamento non è chiaramente espresso se sia in facoltà dell'Amministrazione di concedere impianti telefonici gratuiti lungo lo tranvie e lungo gli acquedotti. LEGISLATURA XXII — 1" SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

Tuttavia, per ciò che riguarda le tramvie, su conforme parere del Consiglio di Stato, già l'Amministrazione si è posta sulla via della concessione gratuita, e gli impianti telefonici, che sono essenzialmente necessari al funzionamento dell'esercizio tramviario, sono concessi gratuitamente.

Per ciò che riguarda gli acquedotti, come ebbi l'onore di affermare innanzi all' Ufficio centrale, sono in corso di studio alcune modificazioni al regolamento telefonico, modificazioni che sono assolutamente necessarie per il buon andamento del servizio. Tra queste modificazioni io penso, che sarà introdotto un articolo nel quale la materia sia in modo chiaro disciplinata.

Le ragioni che sono state addotte per estendere agli acquedotti il regime delle linee tramviarie, mi sembrano degne di grande considerazione; quindi, senza prendere assolutamente formale impegno, accetto di buon grado, come raccomandazione, l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, e credo che di ciò l'onor. Cavalli possa dichiararsi soddisfatto.

CAVALLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. In seguito alle dichiarazioni dell'onor. relatore e dell'onor. ministro io non insisterò sulla mia proposta; ma poichè nell'ordine del giorno si parla di tramvie e di acquedotti, faccio notare che sarebbe opportuno indicare nell'ordine del giorno anche i Consorzi idraulici.

Ringrazio poi l'onor. ministro per le ripetute sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola passeremo all'art. 18 che rileggo.

#### Art. 18/

Allo Stato è dovuta una compartecipazione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse o da concedersi all'industria privata.

#### Art. 28.

Per completare la rete telefonica nazionale, di cui all'articolo 27, la somma tuttora dispenibile sul fondo di L. 6,160,000 sarà ripartita in tre stanziamenti eguali nei capitoli all'uopo iscritti nei bilanci per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908.

#### Art. 29.

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Società ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo nella Tesoreria dello Stato, il quale importo sarà iscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrasi le somme che risulteranno essettivamente versate in Tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata.

Le anticipazioni versate come sopra verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete, a tal uopo lo Stato terrà la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.

CASANA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Farò una modestissima osservavazione che è in correlazione con quella fatta dal senatore Cavalli.

Mi pare che in questo art. 29 nel quale si contemplano le provincie e comuni, Camere di commercio, società e privati per la costruzione di linee telefoniche, sarebbe utile aggiungervi anche i consorzi d'irrigazione e di bonifica, i quali potrebbero usufruire gli stessi vantaggi. Mi riserbo poi a proposito dell'ordine del giorno di fare una modesta proposta sempre in correlazione con quello che già è stato detto da altri.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, relatore. Io potrei persuadermi della necessità della proposta fatta dal senatore Casana quando si trattasse dell'art. 16 in cui si parla di concessioni speciali, ma qui si tratta delle provincie, dei comuni, delle Camere di commercio, di società e di privati che abbiano interesse alla pronta costruzione di linee tele foniche.

Ora quando si dice « società e privati » s'in tende che anche i consorzi di irrigazione sono

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

compresi in essi, ed è per questo che pregherei l'onor Casana a non insistere nella sua proposta, la quale, come ho già detto all'on. Cavalli, può trovare miglior sede nell'ordine del giorno che fra poco voteremo.

CASANA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Dal momento che si ritiene che la espressione « società e privati » possa comprendere anche i consorzi, vuol dire che non ho più necessità d'insistere, tanto più che l'articolo d'altra parte è stato votato e non sarei più in tempo a far fare l'aggiunta che aveva in animo di proporre.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2°. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora agli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale.

Il primo suona così:

«Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro secondo le quali ogni riscatto di linee telefoniche concesse a privati debba essere sottoposto con speciale proposta di legge all'approvazione del Parlamento».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Il secondo è del tenore seguente:

« Il Senato invita il Governo a concedere libero ed esente da canoni l'uso dei telefoni privati per servizio di tramvie e acquedotti ».

CASANA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CASANA. Mentre mi associo alla proposta già fatta dal senatore Cavalli, pregherei di aggiungere anche la parola « canali ».

Senza alcun dubbio la parola « acquedotti » presa in senso lato si potrebbe dire che comprenda anche i canali, ma volendo stare alla esattezza del linguaggio tecnico, credo che sarebbe molto meglio essere più precisi dicendo « tramvie, canali, acquedotti e consorzi idraulici » come ha detto il senatore Cavalli.

Questa è la mia modesta proposta. ROUX, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, relatore. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad aggiungere i due termini

proposti dagli onorevoli Cavalli e Casana, e allora l'ordine del giorno dovrebbe suonare così:

« Il Senato invita il Governo a concedere libero ed esente da canoni l'uso dei telefoni privati per servizio di tramvie, concorsi di arrigazione, canali ed acquedotti».

Però mi permetto di domandare al ministro delle poste e dei telegrafi se intende di accettare quest'ordine del giorno come tale, o come semplice raccomandazione.

BACCELLI A, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Come ho avuto l'onore dianzi di affermare al Senato sono in corso di studio le modificazioni all'attuale regolamento telefonico e dipende dall'esito di questi studi il potere definitivamente deliberare intorno alle concessioni gratuite o meno degli impianti telefonici, per ciò che riguarda gli acquedotti. Finchè non siano compiuti questi studi, non potrei prendere impegni formali e non potrei accettare come categorico invito l'ordine del giorno proposto. Per altro, consento nell'importanza delle considerazioni fatte a sostegno di quest'ordine del giorno, e non ho difficeltà alcuna ad accettarlo come raccomandazione. Debbo però far riserva sopra le aggiunte che ora si propongono, le quali certamente tendono a dare una molto maggiore estensione alla concessione gratuita.

Si comprende una concessione gratuita quante volte ragioni altissime di pubblico servizio ed anche di sicurezza e d'igiene l'impongano, come è il caso delle tramvie, ed anche in determinate condizioni degli acquedotti; ma le stesse condizioni a parer mio non possono completamente ravvisarsi nei canali e nei consorzi idraulici. Quindi, pur tenendo conto dell'intendimento che anima il senatore Casana, nel proporre questa aggiunta, pur tenendo conto delle considerazioni dell'Ufficio centrale del Senato e di quelle esposte dal senatore Cavalli, io posso accettare come raccomandazione l'ordine del giorno quale su proposto dall'Ufficio centrale, ma debbo su questa seconda parte fare le mie riserve. Ripeto che un categorico invito non potrei accettare non essendo compiuti gli studi a questo riguardo.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1906

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Le dichiarazioni dell'on. ministro possono, a mio avviso, essere più che sufficienti perchè ho la convinzione che quando con quell'amore con cui studia le questioni avrà avuto gli elementi per approfondire l'argomento, potrà persuadersi che realmente per i canali di navigazione e per i consorzi d'irrigazione e di bonifica possono presentarsi quelle necessità urgenti di comunicazioni fra le parti superiori e quelle a valle che, venendo a rappresentare un interesse grande generale, giustificherebbero le esenzioni di canone.

Per parte mia quindi mi dichiaro pienamente soddisfatto perchè ho, come ho detto, la convinzione che l'esame di tutti questi singoli casi condurrà a quelle facilitazioni che l'interesse generale potrebbe giustificare.

PRESIDENTE. Non insiste quindi nella sua proposta?

CASANA. Nossignore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si intende che l'ordine del giorno rimane come semplice raccomandazione al Governo che ha dichiarato di accettarlo...

CAVALLI. Tanto più che io do maggior peso alle raccomandazioni che agli ordini del giorno, i quali di solito rimangono dimenticati negli archivi (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Non essendo presente il relatore del disegno di legge « Riabilitazione dei condannati », rimanderemo a lunedì il seguito dei nostri lavori.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedi alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari-Galliera (N. 233);

Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904 sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito (N. 226);

Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche (N. 200-bis).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 250).

III. Interpellanza del senatore De Martino Giacomo ai ministri degli affari esteri e dell'istruzione pubblica sull'istruzione scientifica ed economica in relazione alla nostra influenza politica ed alla nostra espansione coloniale e commerciale all'estero; sui metodi e sui mezzi per impartirla; sull'opportunità di amplificare gli istituti esistenti e principalmente l'Istituto orientale di Napoli per conseguire, da una parte, quegli scopi, e dall'altra, e più specialmente, per servire come organi necessari di preparazione alle carriere consolare, dei dragomanni e degli ufficiali coloniali.

IV. Discussione del seguente disegno di legge:

Riabilitazione dei condannati (N. 227).

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziate per la stampa il 10 maggie 1966 (ore 10).

F. DE Luiet

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche.